

Condizioni generali di contratto

Life Asset Portfolio (LAP) Italy

A. Disposizioni relative al Contratto

1. Oggetto del Contratto
2. Parti del Contratto
3. Conclusione, Data di Decorrenza e Durata del Contratto
4. Facoltà di revoca della Proposta e diritto di recesso dal Contratto
5. Premio
6. Designazione dei/l Beneficiari/o
7. Cessione e pegno del Contratto
8. Anticipi sul Contratto

B. Disposizioni relative all'investimento

9. Allocazione del Premio tra i Fondi collegati al Contratto
10. I Fondi collegati alla Polizza
11. Modifiche relative ai Fondi
12. Trasferimento tra Fondi (*switch*)
13. Variazione della della strategia d'investimento corrispondente ad un Fondo Assicurativo
14. Modifiche relative ai Gestori Patrimoniali e alle Banche Depositare
15. Riscatto Parziale e Totale

C. Disposizioni relative alla copertura in caso di decesso

16. Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato
17. Esclusioni applicabili alla copertura in caso di decesso

D. Disposizioni relative ai costi contrattuali

18. Costi gravanti direttamente sul Contraente
19. Costi indiretti
20. Particolari modalità di applicazione dei costi previsti dal Contratto

E. Disposizioni relative alla Valorizzazione delle prestazioni previste dalla Polizza e al pagamento delle stesse

21. Pagamento delle somme dovute
22. Circostanze che potrebbero comportare l'impossibilità o un ritardo nella valorizzazione e/o liquidazione degli attivi sottostanti i Fondi Assicurativi
23. Giorni festivi

F. Disposizioni diverse

24. Dichiarazioni al momento della sottoscrizione
25. Validità delle clausole contrattuali
26. Regolamentazione del Contratto, legge applicabile e foro competente
27. Indirizzo di corrispondenza e comunicazioni
28. Documentazione richiesta da Swiss Life per la stipula del Contratto e la liquidazione delle prestazioni previste dal Contratto
29. Informativa in corso di Contratto
30. Tasse e imposte
31. Variazioni contrattuali
32. Misure relative alla lotta contro il riciclaggio del denaro
33. Rischi di sostenibilità
34. Rischio di solvibilità delle controparti
35. Rischio d'investimento
36. Prescrizione

Allegato A

Informativa sul premio di riscio e sugli accertamenti sanitari

Glossario

A. Disposizioni relative al Contratto

In questo documento, i termini “Contraente”, “Assicurato” e “Beneficiario” fanno riferimento, secondo i casi e salvo diversa indicazione, rispettivamente al caso singolare o plurale, maschile o femminile.

1. Oggetto del Contratto

- 1.1. Life Asset Portfolio (LAP) Italy è un contratto di assicurazione sulla vita umana di tipo unit-linked, a vita intera, in base al quale, a fronte del pagamento da parte del Contraente di un Premio Unico e di eventuali Premi Aggiuntivi, Swiss Life si impegna a corrispondere, alternativamente, una Prestazione in caso di Decesso dell'Assicurato a copertura del rischio assicurativo collegato a tale evento al Beneficiario indicato dal Contraente, oppure il Valore di Riscatto della Polizza a richiesta del Contraente.
- 1.2. L'importo delle prestazioni previste dal Contratto è calcolato in funzione del valore degli attivi sottostanti a uno o più Fondi Assicurativi e/o Fondi Esterni in cui è investito il Premio, in base alle istruzioni del Contraente indicate nel Modulo di Proposta. Qualora il Contraente opti per l'investimento totale o parziale del Premio in uno o più Fondi Assicurativi, l'investimento sarà effettuato in funzione degli obiettivi e delle strategie d'investimento indicati dal Contraente nel documento Regolamento e Strategia d'investimento del Fondo Assicurativo allegato al Modulo di Proposta e rappresentati da una delle Strategie d'Investimento ivi proposte da Swiss Life.
- 1.3. Si rinvia all'art. 10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto per maggiori dettagli circa le caratteristiche dei Fondi collegati alla Polizza e ai relativi Regolamenti e/o Prospetti.
- 1.4. **Non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito. Il Contraente assume pertanto il rischio finanziario connesso all'andamento negativo del valore del/i Fondo/i collegati alla Polizza e selezionati dal Contraente.**
- 1.5. Il Contraente sceglie la valuta di riferimento del Contratto. In mancanza di diversa indicazione, la valuta di riferimento del Contratto è l'Euro. Qualora la valuta di riferimento del Contratto non sia l'Euro, tutti gli importi indicati nelle presenti Condizioni Generali e negli altri documenti contrattuali e precontrattuali vengono applicati dopo la loro conversione nella valuta di riferimento del Contratto, al tasso in vigore al momento della transazione. Il Contraente può scegliere come valuta di riferimento un'altra valuta, ma è necessario il consenso espresso di Swiss Life qualora si tratti di una valuta diversa dal dollaro americano o dal franco svizzero. La valuta di riferimento indicata all'atto della stipula del Contratto rimane in vigore per tutta la durata contrattuale.

2. Parti del Contratto

- 2.1. Le parti del presente contratto di assicurazione sulla vita denominato Life Asset Portfolio (LAP) Italy sono di seguito definite.
- 2.2. **Swiss Life:** è l'impresa di assicurazioni, Swiss Life (Liechtenstein) AG, una società costituita secondo il diritto del Principato del Liechtenstein, operante nel settore delle assicurazioni sulla vita, avente sede legale nel Principato del Liechtenstein Industriestrasse 56, FL-9491 Ruggell. Swiss Life (Liechtenstein) AG è iscritta al Handelsregister del Liechtenstein con il numero FL-0002.121.006-0 ed è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità di Vigilanza sui Mercati Finanziari del Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht), avente sede in Liechtenstein, Landstrasse 109, C.P. 279, FL - 9490 Vaduz.

Il rapporto sulla solvibilità e la condizione finanziaria di Swiss Life è disponibile al seguente link: https://www.swisslife-global.com/content/dam/international_rel/id-global/documents/who%20we%20are/SFCR_SLLU_2019.pdf.

- 2.3. **Contraente:** è la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto con Swiss Life. Nella sua qualità di titolare del contratto, egli esercita tutti i diritti e adempie tutti gli obblighi derivanti dal Contratto. Qualora il Contratto sia sottoscritto congiuntamente da coniugi, costoro devono assicurarsi che la sottoscrizione congiunta sia compatibile con il loro regime matrimoniale o con il regime di convivenza ai sensi della normativa italiana. Swiss Life non assume alcuna responsabilità a tale riguardo.

Qualora il Contraente sia una persona fisica, il Contratto può essere sottoscritto congiuntamente da più Contraenti. In questo caso, i Contraenti esercitano congiuntamente i diritti derivanti dal Contratto e sono tenuti congiuntamente all'adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso. In caso di sottoscrizione congiunta, ogni Contraente accetta espressamente che, in caso di premorienza di un Contraente congiunto che non coincida con l'Assicurato, qualora il Contratto non cessi, i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto siano trasferiti in capo agli altri Contraenti.

Il Contraente unico che sia una persona fisica può nominare nella Proposta l'Assicurato come Contraente sostitutivo in caso di premorienza del Contraente. La nomina a Contraente sostitutivo contenuta nella Proposta dovrà essere espressamente accettata per iscritto dall'Assicurato (che dovrà dichiarare di aver ricevuto l'informativa precontrattuale della Polizza e di accettare espressamente le presenti Condizioni Generali di Contratto) e da Swiss Life. Laddove il Contraente abbia nominato nella Proposta l'Assicurato come proprio Contraente sostitutivo, dal momento della morte del Contraente l'Assicurato potrà esercitare ogni diritto e dovrà adempiere ogni obbligo derivante dal Contratto.

Nei documenti contrattuali relativi al presente Contratto il termine “Contraente” si riferisce, salvo indicazione contraria, al Contraente unico o ai Contraenti congiunti.

- 2.4. **Assicurato:** è la persona fisica, che abbia compiuto i diciotto anni di età, sulla cui vita è stipulato il Contratto ed il cui decesso determina il pagamento della Prestazione in caso di Decesso. L'Assicurato può coincidere con il Contraente, qualora sia una persona fisica, ovvero può essere un soggetto diverso. Nel caso in cui l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente è necessario che l'Assicurato stesso o il proprio legale rappresentante dia per iscritto il suo consenso alla conclusione del Contratto. In caso di presenza di più Assicurati, la prestazione verrà corriposta all'ultimo decesso, salvo sia stato diversamente concordato con il Contraente.

- 2.5. **Beneficiario:** è la persona, fisica o giuridica alla quale spetta la Prestazione in caso di Decesso al momento in cui essa è dovuta. Il Beneficiario è designato dal Contraente con le modalità di cui al successivo art. 6 che.

3. Conclusione, Data di Decorrenza e Durata del Contratto

- 3.1. Il Contratto è concluso mediante l'accettazione da parte di Swiss Life del Modulo di Proposta debitamente compilato e firmato dal Contraente e in seguito al pagamento del Premio Unico.
- 3.2. L'accettazione da parte di Swiss Life è manifestata attraverso l'emissione delle Condizioni Particolari di Polizza, consegnate al Contraente o inviate all'indirizzo indicato dal Contraente nel Modulo di Proposta o nella Variazione di indirizzo/indirizzo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Contratto si conclude alla data di ricevimento delle Condizioni Particolari di Polizza da parte del Contraente ed entra in vigore a partire dalla data

indicata nelle Condizioni Particolari di Polizza (la "Data di Decorrenza"). Swiss Life non ha alcun obbligo di accettare una Proposta e si riserva il diritto di rifiutare l'emissione del Contratto a propria discrezione.

Swiss Life si riserva il diritto di disdire anticipatamente e unilateralmente il contratto qualora Swiss Life non sia in grado di ricevere informazioni finanziarie e/o legali sufficienti per stabilire se i valori patrimoniali sottostanti depositati nel contratto sono conformi alle regole d'investimento emesso dalla Finanzmarktaufsicht Liechtenstein o come definito da qualsiasi altro regolatore e, in ogni caso, se Swiss Life non è in grado di adempiere al suo obbligo legal, ovvero:

- eseguire la sua due diligence KYC/ AML sulle attività sottostanti o;
- valutare le attività sottostanti depositate nel contratto.

In tal caso, Swiss Life informa il contraente e, se necessario, il gestore patrimoniale e la banca depositaria del contratto con un termine di preavviso di un mese inviato per lettera raccomandata.

3.3. **Il Contraente dovrà restituire alla Compagnia copia delle Condizioni Particolari di Polizza firmate, mediante raccomandata a. r. all'indirizzo indicato all'art. 27 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, le quali costituiranno la prova scritta del Contratto.**

3.4. La durata del Contratto coincide con la vita dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, con la vita dell'ultimo di questi in funzione di quanto indicato o diversamente concordato in sede di sottoscrizione del Modulo di Proposta.

3.5. Le cause di scioglimento automatico del Contratto sono le seguenti:

- a) il pagamento del Riscatto Totale da parte di Swiss Life al Contraente in seguito alla richiesta di quest'ultimo ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 che segue;
- b) l'esercizio del diritto di Recesso nei casi previsti dall'art.4.2 che segue;
- c) il caso in cui il Valore del Contratto sia tale da non poter coprire il costo dei Premi di Rischio ai sensi dell'art. 16.11 delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
- d) il verificarsi dell'Evento Assicurato (ossia il decesso dell'Assicurato, indicato nel Modulo di Proposta e confermato nelle Condizioni Particolari di Polizza);

3.6. Swiss Life se riserva il diritto il Contratto qualora il Contraente abbia optato per l'investimento del Premio esclusivamente in uno o più Fondi Assicurativi e il Valore del Contratto si riduca ad un importo inferiore a EUR 250.000.

4. **Facoltà di Revoca della Proposta e diritto di Recesso dal Contratto**

4.1. Revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta fino a quando non abbia ricevuto da Swiss Life la comunicazione di accettazione della Proposta o non sia comunque stato informato della conclusione del Contratto. **La revoca della Proposta deve necessariamente essere comunicata per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento recapitata a Swiss Life prima che si perfezioni il Contratto.** Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, Swiss Life provvederà alla restituzione del Premio Unico e dei costi eventualmente corrisposti dal Contraente e/o al trasferimento dei valori mobiliari ricevuti a titolo di pagamento del premio in natura nel caso in cui il Contraente abbia optato per l'investimento integrale o parziale del premio nel Fondo Assicurativo, nonché al rimborso dei Costi Anticipati eventualmente corrisposti dal Contraente ai sensi dell'art. 18.10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto nel caso in cui il Contraente abbia optato per l'investimento del Premio in

uno o più Fondi Assicurativi il cui patrimonio sia costituito in tutto o in parte da Attivi Speciali.

4.2. Diritto di Recesso

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della conclusione del Contratto mediante il ricevimento delle Condizioni Particolari di Polizza, a mezzo raccomandata, all'indirizzo comunicato nella Proposta o nella Variazione di indirizzo/indirizzo.

Il recesso dal Contratto deve necessariamente essere comunicato per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede di Swiss Life, corredata delle Condizioni Particolari di Polizza, utilizzando il Modulo di Recesso allegato alle presenti o mediante comunicazione scritta avente il seguente contenuto minimo:

"Io sottoscritto [nome e cognome], residente a [indirizzo di residenza], dichiaro espressamente con la presente di voler recedere dal contratto n° [numero del contratto] per il quale ho già versato il premio di [importo del premio versato in lettere + valuta], in data [data di versamento del premio], e chiedo il rimborso entro 30 giorni al massimo dal ricevimento della presente comunicazione sul mio conto IBAN n° [codice IBAN del conto]. Fatto a.... [luogo], il ... [data], [firma del Contraente]."

Il recesso determina, a far data dalla ricezione della lettera raccomandata, lo scioglimento e quindi l'inefficacia del Contratto di assicurazione, liberando il Contraente e Swiss Life da qualsiasi obbligo da esso derivante, fatto salvo l'obbligo di Swiss Life di provvedere al pagamento dell'importo di seguito determinato. Swiss Life provvederà al pagamento del Valore del Contratto alla data di ricevimento del Modulo di Recesso, aumentato dei costi contrattuali già prelevati dall'importo del Premio, eccezion fatta per: (i) l'importo del premio per il rischio relativo alla Prestazione in caso di Decesso calcolato in relazione al periodo di tempo per il quale il Contratto ha avuto effetto, (ii) l'importo dei costi di ingresso, quantificati all'art.18.1 che segue e nel Modulo di Proposta, che saranno trattenuti da Swiss Life. Qualora il Contraente abbia optato per l'investimento del Premio Unico in uno o più Fondi Assicurativi il cui patrimonio sia investito in tutto o in parte in Attivi Speciali in relazione ai quali avesse versato i Costi Anticipati ai sensi dell'art. 18.10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, in caso di Recesso Swiss Life rimborserà altresì integralmente tali costi.

4.3. Documentazione da fornire in caso di Revoca o di Recesso

Con riferimento alla documentazione che dovrà essere fornita per il pagamento delle somme dovute al Contraente in caso di Revoca della Proposta e di Recesso trova applicazione il successivo art. 28 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

5. **Premio**

5.1. L'entrata in vigore del Contratto è subordinata al pagamento del Premio Unico e dei Costi di Ingresso, nonché al pagamento dei Costi Anticipati qualora il Contraente abbia optato per l'investimento del Premio Unico in uno o più Fondi Assicurativi il cui patrimonio sia investito in tutto o in parte in Attivi Speciali.

5.2. Il Contraente ha la facoltà di effettuare il versamento di uno o più Premi Aggiuntivi, nei termini di seguito indicati. Tale pagamento resta in ogni caso facoltativo ed è soggetto alle stesse regole valide per il Premio Unico. **Ciascuna proposta di pagamento di un Premio Aggiuntivo dovrà essere preventivamente sottoposta a Swiss Life per iscritto tramite un apposito modulo di Premio Aggiuntivo, debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente.**

5.3. Gli importi minimi espressi in Euro del Premio Unico e dei Premi Aggiuntivi sono i seguenti:

- l'importo del Premio Unico iniziale non può essere inferiore ad Euro 250.000;
- l'importo minimo dell'investimento necessario a costituire un Fondo Assicurativo è pari ad almeno Euro 125.000;
- l'importo minimo di ogni Premio Aggiuntivo non può essere inferiore ad Euro 25.000;
- qualsiasi allocazione di un Premio Aggiuntivo ad un Fondo Assicurativo o ad un Fondo Esterno non può essere inferiore ad Euro 10.000.

5.4. Il pagamento dei Premi può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario. Tuttavia, qualora il Contraente abbia optato per l'investimento del Premio in uno o più Fondi Assicurativi, il Contraente potrà corrispondere il Premio anche tramite apporto di Attivi Ammissibili identificati nel Modulo di Proposta. Il pagamento degli eventuali Costi Anticipati dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario. La data di efficacia del pagamento del Premio è la data di accredito del Premio e dei costi applicabili sul conto corrente bancario intestato a Swiss Life, a condizione che siano stati soddisfatti i requisiti di legge e regolamentari in materia di anticiclaggio e riservatezza.

5.5. L'importo dei/i Premi/o corrisponde all'importo pagato dal Contraente e accreditato sul conto intestato a Swiss Life. **I costi per il cambio di valuta - qualora l'importo del Premio sia stato corrisposto in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del Contratto - ed i rischi connessi sono a carico del Contraente.** Successivamente alla deduzione di eventuali tasse e/o costi applicabili ai/i Premi/o, Swiss Life impiega i/i Premi/o netto per l'acquisto degli attivi sottostanti al/i Fondo/i collegato alla Polizza che il Contraente ha selezionato nel Modulo di Proposta.

5.6. Ogni Premio Aggiuntivo sarà investito secondo l'ultima allocazione tra i Fondi collegati al Contratto prescelta dal Contraente salvo diversa indicazione scritta di quest'ultimo fornita all'atto del pagamento del Premio Aggiuntivo.

6. Designazione dei/i Beneficiari/o

6.1. Il Contraente ha il diritto esclusivo di designare uno o più Beneficiari. Tale designazione può essere effettuata all'atto della sottoscrizione della Proposta, compilando l'apposita sezione del Modulo di Proposta stesso, successivamente e in qualsiasi momento, con dichiarazione scritta da inviarsi a Swiss Life con le modalità indicate di seguito, o per testamento. Il Contraente può altresì modificare tale designazione beneficiaria in seguito alla sottoscrizione con le stesse modalità. La designazione dei Beneficiari, nonché tutte le eventuali modifiche o revoche, devono essere comunicate per iscritto a Swiss Life e tale designazione sarà riportata nelle Condizioni Particolari di Polizza o in eventuali appendici alle medesime emesse da Swiss Life. Swiss Life si riserva il diritto di richiedere al Contraente eventuali specificazioni alla designazione beneficiaria qualora la formula della stessa non consenta a Swiss Life l'individuazione chiara ed univoca dei beneficiari.

6.2. Il Beneficiario diviene titolare del diritto alla prestazione assicurativa per il semplice atto della designazione da parte del Contraente e, salvo revocazione di tale designazione prima che il beneficio sia accettato, ha diritto alla prestazione in caso di decesso.

6.3. Il Beneficiario può dichiarare di voler accettare il beneficio in qualsiasi momento, anche successivamente al momento in cui la prestazione assicurativa sia divenuta esigibile, mediante comunicazione scritta a Swiss Life.

6.4. Fintanto che il Contraente è in vita, in seguito all'accettazione del beneficio la Compagnia emetterà un'appendice di Polizza che attesta la modifica al Contratto che dovrà essere sottoscritta congiuntamente

dal Beneficiario, dal Contraente e da Swiss Life. In seguito al decesso dell'Assicurato, il Beneficiario può comunicare l'accettazione mediante una comunicazione scritta indirizzata a Swiss Life.

6.5. La designazione del Beneficiario diviene tuttavia irrevocabile nei seguenti casi: (i) qualora il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca e il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio; (ii) dopo la morte del Contraente che coincida con l'Assicurato; (iii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto Swiss Life la propria intenzione di richiedere il beneficio. In presenza di più Contraenti, la designazione o la revoca del Beneficiario dovranno essere richieste per iscritto da tutti i Contraenti.

6.6. **Qualora il Beneficiario sia designato o divenuto irrevocabile, la richiesta di Riscatto totale o parziale della Polizza, la costituzione di un pegno o vincolo sulla Polizza nonché ogni altro atto dispositivo che abbia un effetto o pregiudichi i diritti del Beneficiario (come la modifica della strategia d'investimento o l'operazione di switch tra fondi) richiedono il consenso scritto di quest'ultimo.**

7. Cessione e pegno del Contratto

7.1. Il Contraente può cedere a terzi il Contratto, sostituendoli nei rapporti da esso derivanti, purché Swiss Life vi acconsenta. Swiss Life potrà opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal Contratto.

7.2. Il Contraente può costituire in pegno i crediti derivanti dal Contratto. Swiss Life potrà opporre al creditore pignoratizio tutte le eccezioni fondate sul Contratto che le spettano verso il Contraente originario.

7.3. L'efficacia della cessione e del pegno del Contratto presuppongono il previo accordo di Swiss Life manifestato attraverso l'emissione di un documento di modifica al Contratto (Appendice di Vincolo o di Pegno).

7.4. **In seguito alla costituzione di un pegno o vincolo sul Contratto, qualsiasi atto dispositivo relativo al Contratto o che abbia ad oggetto i diritti derivanti dalla Polizza non potrà essere effettuato dal Contraente senza il consenso scritto del creditore pignoratizio, compresi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – i seguenti atti: (i) svolgere operazioni di switch tra fondi; (ii) modificare, ove applicabile, la strategia d'investimento di ciascun Fondo Assicurativo; (iii) riscattare (parzialmente o totalmente) il Contratto.**

8. Anticipi sul Contratto

Il presente Contratto non dà diritto ad ottenere anticipi.

B. Disposizioni relative all'investimento

9. Allocazione del Premio tra i Fondi collegati al Contratto

9.1. Il Contraente può scegliere – mediante indicazione nell'apposita sezione del Modulo di Proposta - di investire il Premio corrisposto a Swiss Life in uno o più Fondi tra quelli disponibili nell'ambito delle seguenti categorie di Fondi collegati alla Polizza:

- Fondi Esterni; e/o
- Fondi Assicurativi costituiti da Swiss Life.

9.2. La strategia di investimento, le caratteristiche, gli obiettivi ed i costi di ciascun Fondo sono descritti nei seguenti documenti:

- per i Fondi Assicurativi, nell'Allegato "Regolamento e Strategia d'Investimento del Fondo Assicurativo" predisposto da Swiss Life;
- per i Fondi Esterni, nei prospetti e nei rapporti reperibili secondo le modalità di cui all'"Allegato Scelta dei Fondi" e forniti altresì al Contraente da Swiss Life su richiesta.

- 9.3. **Sulla base delle suddette informazioni, il Contraente definisce, sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio, l'allocazione del Premio tra le categorie di Fondi disponibili nonché la ripartizione dell'investimento all'interno delle varie categorie di attivi disponibili nei limiti imposti dalle regole prudenziali applicabili, delle istruzioni fornite a Swiss Life e tenuto conto del profilo di rischio del Contraente.**
- 9.4. All'atto della stipula del Contratto e a condizione che Swiss Life abbia ricevuto una copia delle Condizioni Particolari sottoscritte dal Contraente, Swiss Life investirà l'importo del Premio Unico, al netto dei Costi di Ingresso applicabili, in uno o più Fondi Esterni e/o di uno o più Fondi Assicurativi collegati alla Polizza, in funzione delle istruzioni fornite dal Contraente nel Modulo di Proposta e in base alla Strategia di Investimento da questi selezionata nel documento Regolamento e Strategia d'Investimento del Fondo Assicurativo. L'investimento sarà effettuato entro 5 giorni dalla Data di Decorrenza (la "Data d'Investimento").
- 9.5. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione dei Fondi selezionati dal Contraente, Swiss Life comunica per iscritto al Contraente l'ammontare del Premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del Contratto, la data di incasso del Premio.
- 9.6. In caso di versamento di Premi Aggiuntivi e salvo diversa indicazione scritta da parte del Contraente, Swiss Life procederà alla ripartizione dei Premi Aggiuntivi in base all'allocazione vigente all'atto del pagamento e precedentemente indicata dal Contraente tra le diverse categorie di Fondi e alla ripartizione all'interno delle stesse categorie. Relativamente ai Premi Aggiuntivi Swiss Life comunicherà al Contraente per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione dei Fondi collegati alla Polizza, l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito.
- 9.7. Le percentuali di allocazione dei Premi/o all'interno dei Fondi e la ripartizione all'interno delle categorie sono menzionate nelle Condizioni Particolari di Polizza, ovvero nei documenti di modifica al Contratto emessi da Swiss Life in occasione del versamento di eventuali Premi Aggiuntivi, di operazioni di trasferimento tra Fondi o di modifica della Strategia d'investimento corrispondente ad un Fondo Assicurativo.
- 10. I Fondi collegati alla Polizza**
- 10.1. Le prestazioni previste dalla Polizza sono collegate al valore di uno o più Fondi selezionati dal Contraente tra le categorie di fondi di seguito indicate.
- 10.2. Gli attivi sottostanti ai Fondi che il Contraente sceglie da collegare alla Polizza sono di proprietà di Swiss Life ai sensi delle disposizioni in vigore nel Principato del Liechtenstein.
- 10.3. **Swiss Life non fornisce alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione dei premi investiti. Pertanto, il rischio finanziario derivante dal Contratto e dalle scelte d'investimento effettuate dal Contraente è a carico del Contraente. Il rischio finanziario comprende, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio di capitale, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio di mercato. Le evoluzioni positive o negative degli attivi sottostanti hanno un impatto diretto sul Valore del Contratto e pertanto sul valore delle prestazioni spettanti al Contraente ed ai Beneficiari.**
- 10.4. **Fondi Assicurativi:** I Fondi Assicurativi sono fondi interni creati da Swiss Life, separati dalle altre attività della Compagnia strutturati secondo le indicazioni ricevute da un gestore finanziario nominato da Swiss Life in base alla Strategia d'Investimento espressamente selezionata dal Contraente nel documento "Regolamento e Strategia d'Investimento del Fondo Assicurativo" allegato al Modulo di Proposta, tra quelle messe a disposizione dalla Compagnia (o come di seguito modificata per iscritto). A tal fine, Swiss Life conferisce mandato alla Banca Depositaria e affida la gestione finanziaria dei Fondi Assicurativi a gestori patrimoniali abilitati alla gestione di strumenti finanziari.
- 10.5. L'investimento negli attivi sottostanti i Fondi Assicurativi sarà effettuato dai gestori patrimoniali nel rispetto delle norme prudenziali applicabili e vigenti in Liechtenstein, esclusivamente in attivi ammissibili per quantità e qualità e in linea con la Strategia d'Investimento prescelta dal Contraente e in conformità alle istruzioni fornite da Swiss Life. Gli attivi sottostanti ai Fondi Assicurativi saranno depositati da Swiss Life su conti distinti presso istituti depositari, aperti specificamente per ogni Fondo Assicurativo. Gli attivi sono di proprietà di Swiss Life che conserva solo il godimento dei diritti e degli obblighi eventualmente collegati e selezionati in linea con le disposizioni della legge del Liechtenstein alle quali Swiss Life è soggetta. Pertanto **il patrimonio del Fondo Assicurativo potrebbe essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.** Qualora il patrimonio del Fondo Assicurativo investa in attivi non prontamente liquidabili, una porzione del patrimonio è sempre mantenuta in liquidità al fine di coprire i costi di gestione dei Fondi Assicurativi.
- 10.6. **Fondi Esterni:** I Fondi Esterni che possono essere collegati al Contratto sono costituiti da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio e la lista dei medesimi è inclusa nell'"Allegato - Scelta dei Fondi Esterni" alle presenti Condizioni Generali di Contratto. I prospetti dei Fondi Esterni forniscono informazioni dettagliate relative al gestore finanziario, alle caratteristiche, obiettivi, profilo di rischio e alla strategia d'investimento applicata per ciascun Fondo Esterno.
- 10.7. Ciascun Fondo Esterno è espresso in quote che rappresentano una frazione unitaria del Fondo espresso nella valuta di riferimento del medesimo ed è, ad una certa data, uguale al valore netto d'inventario della suddetta frazione del Fondo Esterno.
- 10.8. Il valore del Contratto è determinato in funzione dell'importo dei Premi investiti e del rendimento degli attivi sottostanti i Fondi collegati alla Polizza.
- 10.9. Swiss Life provvede al pagamento delle prestazioni dedotte nel presente Contratto in base al controvalore dei Fondi assegnati allo stesso così come risultante alla Data di Valorizzazione.
- 11. Modifiche relative ai Fondi**
- 11.1. **Swiss Life informerà tempestivamente con un preavviso ragionevole il Contraente in merito all'intenzione o alla necessità per la Compagnia di adottare qualsiasi modifica relativa ai Fondi collegati alla Polizza e indicati nella presente documentazione contrattuale.**
- 11.2. **Qualora le modifiche abbiano ad oggetto la tipologia e il numero dei Fondi Esterni disponibili, oppure aspetti essenziali quali la strategia d'investimento di uno o più Fondi Esterni o del Fondo Assicurativo nei quali il Premio investe, il Contraente avrà diritto di: (a) riscattare parzialmente la Polizza per l'importo investito in tali Fondi interessati (senza incorrere nell'applicazione di costi di Riscatto a condizione che l'importo investito nel Fondo interessato sia superiore al 20% del controvalore del Contratto); o (b) chiedere a Swiss Life un trasferimento gratuito dell'importo investito nel Fondo oggetto delle suddette modifiche verso un altro Fondo disponibile avente caratteristiche analoghe che Swiss Life propone, o, in mancanza, verso un fondo monetario nella valuta di riferimento del Contratto.**

A tal fine, Swiss Life provvederà a fornire al Contraente, insieme alla comunicazione di cui sopra, tutte le informazioni previste dalla regolamentazione vigente relative ai Fondi disponibili e alle modalità per l'effettuazione dell'operazione previste dalle presenti condizioni generali.

- 11.3. **Nel caso in cui il Contraente non comunichi la propria scelta a Swiss Life entro: (i) 30 giorni (qualora la modifica abbia ad oggetto Fondi Esterni) o 60 giorni (qualora la modifica abbia ad oggetto Fondi Assicurativi) dal ricevimento della comunicazione da parte di Swiss Life relativa alla proposta modifica di alcuni aspetti del Fondo interessato o (ii) la data di chiusura del fondo – nel caso in cui sia precedente ai suddetti termini – Swiss Life si riserva il diritto di procedere all'investimento della porzione di Premio investita nel Fondo interessato dalla modifica in un altro Fondo avente caratteristiche simili al precedente, come previsto dal presente articolo, fornendo al Contraente esaustive informazioni in merito all'operazione di trasferimento effettuata e al Fondo di destinazione.**

12. Trasferimento tra Fondi (*switch*)

- 12.1. Per trasferimento tra Fondi si intende la decisione del Contraente di disinvestire, in tutto o in parte, le somme investite in uno o più Fondi collegati al Contratto (di seguito, "trasferimento in uscita") e reinvestire l'importo corrispondente in uno o più Fondi differenti (di seguito, "trasferimento in entrata").
- 12.2. **I costi annuali di amministrazione calcolati *pro rata temporis*, i costi di trasferimento tra Fondi, così come gli eventuali costi di transazione e di cambio, sono a carico del Contraente e sono indicati di seguito all'art.18. delle presenti Condizioni Generali di Contratto.**
- 12.3. Una richiesta di trasferimento non può essere inferiore a Euro 10.000 per ciascun Fondo. In seguito a ciascuna richiesta di trasferimento, il valore minimo residuo del patrimonio di ciascun Fondo non potrà essere inferiore ad Euro 125.000 per i Fondi Assicurativi, ovvero ad un importo inferiore ad Euro 10.000 per i Fondi Esterni, oltre all'importo dei Costi di Amministrazione applicabili. **Nel caso in cui tale importo minimo non sia rispettato, Swiss Life si riserva il diritto di rifiutare il trasferimento, indicando al Contraente il controvalore massimo trasferibile, oppure proporre al Contraente di procedere al disinvestimento della totalità delle somme investite nel Fondo interessato e di reinvestirle negli altri Fondi indicati nell'istruzione di trasferimento del Contraente, in maniera proporzionale alla ripartizione indicata.** Ai fini di cui sopra, Swiss Life prenderà a riferimento il valore dei Fondi interessati alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento firmata dal Contraente.
- 12.4. La richiesta di trasferimento tra Fondi, nonché qualsiasi accettazione di una proposta di trasferimento alternativa proveniente da Swiss Life, deve essere sottoscritta e datata da parte del Contraente (e, ove esistente, dal creditore pignoratorio), e inviata a Swiss Life tramite il modulo che Swiss Life ha predisposto a tal fine, ovvero tramite una lettera che riproduca i termini del modulo.
- 12.5. Il trasferimento tra Fondi sarà effettuato in base al controvalore calcolato rispettivamente alla data di disinvestimento e di reinvestimento delle medesime nei Fondi di uscita e di entrata, in seguito alla ricezione alla sede di Swiss Life della richiesta di trasferimento sottoscritta dal Contraente.
- 12.6. Nel caso in cui, in seguito alla richiesta di trasferimento, il Premio venga investito in tutto o in parte in Fondi Assicurativi il cui patrimonio è investito in Attivi Speciali, il Contraente sarà tenuto al pagamento dei Costi Anticipati previsti dall'art. 18.10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

13. Variazione della strategia d'investimento corrispondente ad un Fondo Assicurativo

- 13.1. Il Contraente può richiedere a Swiss Life, mediante una richiesta scritta debitamente firmata, di modificare la Strategia di Investimento dei Fondi Assicurativi precedentemente selezionata tra quelle messe a disposizione da Swiss Life nel documento "Allegato - Regolamento e Strategia d'Investimento del Fondo Assicurativo" in conformità al profilo del Contraente indicato nel Modulo di Proposta e nelle Condizioni Particolari di Polizza. In caso di accettazione da parte di Swiss Life, la Compagnia emetterà un'Appendice di Polizza di modifica al Contratto. In tal caso Swiss Life trasmetterà l'ordine al gestore patrimoniale al più presto e comunque entro i cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del Contraente (e, se del caso, dal Beneficiario accettante o dal creditore pignoratorio) debitamente compilata e sottoscritta, a condizione che la strategia prescelta sia in linea con il profilo di rischio, le caratteristiche e la natura del Contraente.

- 13.2. **Gli eventuali costi derivanti dalla modifica sopra indicata (es. costi di disinvestimento e di investimento degli attivi) sono a carico del Contraente.**

- 13.3. **In ogni caso, Swiss Life resta l'unico soggetto abilitato a fornire istruzioni al Gestore Patrimoniale ed alla Banca Depositaria a tal riguardo.**

14. Modifiche relative ai Gestori Patrimoniali e alle Banche Depositarie

- 14.1. Swiss Life, previa comunicazione al Contraente, potrà nominare nuovi gestori patrimoniali e banche depositarie per la gestione dei Fondi Assicurativi ed il deposito degli attivi in cui tali Fondi investono.
- 14.2. In caso di cessazione della relazione contrattuale tra Swiss Life ed un Gestore Patrimoniale o una Banca Depositaria di un Fondo Assicurativo, Swiss Life informerà tempestivamente il Contraente di tale cessazione e comunicherà il nominativo del Gestore Patrimoniale e della Banca Depositaria che saranno nominati dalla Compagnia in sostituzione.
- 14.3. In ogni caso la nomina di un nuovo Gestore Patrimoniale e di una nuova Banca Depositaria spetta esclusivamente a Swiss Life che sarà parte esclusiva del rapporto contrattuale con tali soggetti.

15. Riscatto Parziale e Totale

- 15.1. **Il Contraente può chiedere in qualsiasi momento il Riscatto Totale o Parziale della Polizza. I costi di Riscatto sono indicati all'articolo 18.15 che segue.**
- 15.2. In caso di Riscatto Parziale o Totale, Swiss Life paga al Contraente il valore parziale o totale di ciascun Fondo collegato al Contratto valutato alla data della richiesta di Riscatto, da effettuarsi con le modalità di cui agli articoli 21, 22 e 28 che seguono, al netto dei costi di Riscatto e dei Costi applicabili pro-rata al Contratto, qualora maturati ma non ancora applicati.
- 15.3. Qualora il Contraente abbia investito il Premio in uno o più Fondi Assicurativi, il Valore di Riscatto - su richiesta specifica del Contraente o qualora ricorrano le circostanze previste dagli articoli 21.6 e 22 che seguono - potrà essere corrisposto in natura mediante il trasferimento degli Attivi Ammissibili sottostanti il/i Fondo/i Assicurativo(i).
- 15.4. Il Riscatto Totale comporta la risoluzione del Contratto e l'estinzione delle obbligazioni delle Parti dal medesimo derivanti.
- 15.5. In caso di Riscatto Parziale, il Contratto resta in vigore per il valore residuo. L'importo di ciascun Riscatto Parziale non può essere inferiore ad Euro 10.000. **Il cumulo dei Riscatti Parziali effettuati non potrà inoltre avere come risultato la riduzione del valore di ciascuno dei Fondi Assicurativi ad un importo inferiore ad Euro 125.000, o ad Euro 10.000 per i Fondi Esterni o, in ogni**

caso, all'importo corrispondente ai Costi Amministrativi previsti dalla sezione D delle presenti Condizioni Generali di Contratto maturati ed applicabili alla data del Riscatto. In caso contrario, Swiss Life si riserva il diritto di rifiutare una o più richieste di Riscatto Parziale.

- 15.6. La richiesta di Riscatto deve essere datata e sottoscritta dal Contraente (e, se del caso, dal Beneficiario irrevocabile o dal creditore pignoratizio) e inviata a Swiss Life mediante l'apposito modulo allegato alle presenti Condizioni Generali di Contratto o comunicazione scritta avente il contenuto del medesimo.
- 15.7. La verifica del rispetto degli importi minimi di cui sopra sarà effettuata sulla base del valore dei Fondi attribuiti al Contratto calcolato alla data di ricevimento da parte di Swiss Life della richiesta di riscatto, ovvero di qualsiasi altro documento richiesto da Swiss Life per l'esecuzione dell'operazione.
- 15.8. A seguito del ricevimento della richiesta di Riscatto e della documentazione indicata all'art. 28, Swiss Life procederà alla liquidazione degli attivi collegati alla Polizza e al pagamento del valore di Riscatto secondo le modalità menzionate all'art. 21.
- 15.9. Swiss Life non presta alcuna garanzia di rendimento minimo della Polizza o di restituzione dei Premi investiti, pertanto, il valore di Riscatto Totale potrà risultare inferiore alla somma del Premio Unico e degli eventuali Premi Aggiuntivi.

C. Disposizioni relative alla copertura in caso di decesso

16. Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

- 16.1. Swiss Life corrisponderà al/i Beneficiario/i designato/i o agli aventi diritto un importo determinato sulla base della scelta della copertura espressamente effettuata dal Contraente nel Modulo di Proposta al momento della sottoscrizione del Contratto tra le Opzioni di seguito descritte.
- 16.2. La scelta effettuata dal Contraente è soggetta alla preventiva approvazione della Compagnia e comporta conseguenze dirette sull'ammontare del Premio di Rischio che il Contraente è tenuto a corrispondere ai sensi del Contratto.
- 16.3. L'indennizzo corrisposto da Swiss Life al verificarsi dell'Evento Assicurato non può in ogni caso eccedere CHF 5 000 000 per ciascun Assicurato. In tale limite verranno anche computati eventuali altre prestazioni in caso di decesso in virtù di contratti in essere con Swiss Life di cui sono parti il Contraente e l'Assicurato.

Opzione n. 1

Swiss Life si impegna, in caso di decesso dell'Assicurato a liquidare al/ai Beneficiario/i designato/i una prestazione pari al 100% del valore dei Fondi collegati al Contratto alla data di riferimento maggiorato di una percentuale di questo valore definita in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, come riportata nella tabella seguente:

Età dell'Assicurato al decesso	Percentuale aggiuntiva
19-59	1,00%
60-64	0,80%
65-69	0,60%
70-74	0,40%
75-79	0,20%
80-84	0,10%
85 e oltre	0,01%

Opzione n. 2

La prestazione in caso di decesso corrisponderà ad un importo pari al valore dei Fondi collegati al Contratto alla data di riferimento, maggiorato di una percentuale di questo valore superiore rispetto alla percentuale di cui all'opzione n. 1 come indicato dal Contraente nel Modulo di Proposta.

Opzione Protection

La prestazione in caso di decesso corrisponderà al maggiore fra i due seguenti importi: (i) una percentuale (uguale o superiore al 100%) del totale dei Premi versati e indicata dal Contraente nel Modulo di Proposta e (ii) l'importo complessivo derivante dall'applicazione dell'opzione n. 1.

- 16.4. Le prestazioni in caso di decesso che differiscono dall'Opzione n. 1 possono essere selezionate dal Contraente qualora l'Assicurato abbia un'età alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta (o alla data di modifica dell'Opzione prescelta in precedenza per il pagamento della prestazione assicurativa) non superiore a 75 anni. In ogni caso Swiss Life si riserva discrezionalmente il diritto di accettare o meno la Proposta in virtù delle condizioni di salute dell'Assicurato accertate al momento della valutazione del rischio. In caso di più Assicurati, il limite di età sopra citato si applica all'Assicurato più anziano in caso di assicurazione al primo decesso e all'Assicurato più giovane in caso di assicurazione all'ultimo decesso.
- 16.5. In caso di più Assicurati, il Contraente potrà decidere – mediante indicazione nel Modulo di Proposta – se il pagamento della Prestazione in Caso di Decesso sia dovuta in occasione del primo o dell'ultimo decesso. In caso di mancata indicazione, il pagamento della prestazione avverrà al decesso dell'ultimo Assicurato.
- 16.6. La differenza positiva tra la Prestazione in Caso di Decesso e il Valore del Contratto è definita Capitale di Rischio in relazione al quale viene calcolato il Premio di Rischio. Il Capitale di Rischio è calcolato mensilmente e varia in funzione dell'opzione selezionata dal Contraente nel Modulo di Proposta o successivamente mediante comunicazione scritta alla Compagnia.
- 16.7. L'importo massimo del Capitale di Rischio è pari ad CHF 5 000 000 per ciascun Assicurato, anche tenendo conto di eventuali altri contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal Contraente e dall'Assicurato con Swiss Life. Pertanto, qualora la somma dei Capitali di Rischio eventualmente risultanti dai vari contratti di assicurazione sulla vita e pagabili in caso di decesso dell'Assicurato superi il suddetto limite massimo, tale importo sarà ridotto proporzionalmente per i vari contratti in essere.
- 16.8. A condizione che il limite di età sopra citato sia rispettato, il Contraente può in qualsiasi momento richiedere a Swiss Life di modificare la Prestazione in Caso di Decesso selezionata nel Modulo di Proposta o per iscritto successivamente. Qualsiasi modifica della copertura in caso di decesso in corso di Contratto deve essere richiesta per iscritto a Swiss Life che previa valutazione ed accettazione della richiesta emetterà un'Appendice di Polizza che prova la modifica del Contratto intervenuta e comunica al Contraente le condizioni contrattuali applicabili in seguito alla modifica intervenuta con particolare riferimento al Capitale di Rischio.
- 16.9. In funzione del tipo di prestazione in caso di decesso scelta (ad eccezione dell'opzione n. 1), il Capitale di Rischio può aumentare in seguito al pagamento di un Premio Aggiuntivo o diminuire in seguito ad un'operazione di Riscatto Parziale.

16.10. In caso di pagamento di uno o più Premi Aggiuntivi, Swiss Life si riserva la facoltà di richiedere nuovi accertamenti sanitari qualora la Prestazione in Caso di Decesso sia espressa in percentuale del Valore del Contratto o dei Premi versati.

16.11. La Prestazione in Caso di Decesso non potrà essere corrisposta – e pertanto il Contratto si intenderà automaticamente risolto – ove il Valore del Contratto sia tale da non poter coprire il costo dei Premi di Rischio. In tal caso Swiss Life invierà una comunicazione tempestiva al Contraente e corrisponderà a quest'ultimo l'eventuale controvalore residuo degli attivi collegati al Contratto, a titolo di Riscatto Totale.

16.12. Swiss Life procede alla liquidazione degli attivi collegati al Contratto ed al pagamento della prestazione in caso di decesso secondo le disposizioni di cui all'art. 21, a seguito della ricezione dei documenti elencati all'art. 28.

17. Esclusioni applicabili alla copertura in caso di decesso

La Prestazione in Caso di Decesso non è dovuta da Swiss Life nei seguenti casi, che costituiscono pertanto i casi di esclusione dalla copertura in caso di decesso:

a. Suicidio

Il suicidio dell'Assicurato costituisce una causa di esclusione della Prestazione in Caso di Decesso, salvo che si verifichi in un periodo di tempo successivo ad un anno dopo: (i) la Data di Decorrenza del Contratto e/o (ii) la data di entrata in vigore di eventuali modifiche al livello di Prestazione in Caso di Decesso in base all'Opzione selezionata dal Contraente.

b. Fatto intenzionale

Il decesso dell'Assicurato causato da fatto intenzionale o istigazione del Contraente o di uno dei Beneficiari.

c. Delitto

Il decesso dell'Assicurato qualora sia imputabile in modo immediato e diretto ad un delitto di cui sia autore o co-autore il Beneficiario e/o il Contraente e del quale abbia potuto prevedere le conseguenze.

Analogamente, il decesso dell'Assicurato non è coperto quando risulti dall'esecuzione di una condanna giudiziaria alla pena capitale.

d. Evento bellico

Il decesso dell'Assicurato nel suo Paese di residenza in seguito ad un evento bellico, ossia risultante direttamente o indirettamente da un'azione offensiva o difensiva di una potenza belligerante o da qualsiasi altro evento di carattere militare, non è coperto. Questa esclusione comprende il decesso, qualunque ne sia la causa, dell'Assicurato che partecipi attivamente alle ostilità.

Qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi in un Paese estero in stato di ostilità, è opportuno distinguere due casi:

- se il conflitto scoppia durante il soggiorno dell'Assicurato, il decesso è coperto a condizione che l'Assicurato non partecipi attivamente alle ostilità e abbandoni, o abbia tentato di abbandonare, quel Paese il più rapidamente possibile;
- se l'Assicurato si reca in un Paese in cui è in corso un conflitto armato, il decesso è coperto purché l'Assicurato non partecipi attivamente alle ostilità e Swiss Life abbia preventivamente espresso il proprio consenso per iscritto.

Sono comunque esclusi i decessi causati da armi nucleari.

e. Sommosse e terrorismo

Il decesso sopravvenuto in seguito alla partecipazione attiva dell'Assicurato a sommosse, disordini civili, atti di violenza collettivi d'ispirazione politica, ideologica o sociale, accompagnati o meno da ribellione contro l'autorità o contro qualsiasi potere costituito, non è coperto dalla Polizza. Swiss Life potrà pertanto rifiutare il pagamento della copertura assicurativa in caso di decesso qualora disponga di elementi probatori che consentano alla Compagnia di ricondurre il decesso dell'assicurato alle cause sopra specificate

Pertanto, al ricorrere dei casi di esclusione sopra menzionati, la prestazione in caso di decesso corrisponde esclusivamente al valore del Contratto. Nel caso citato al punto b., la prestazione è pagata agli altri Beneficiari. Swiss Life procede alla liquidazione degli attivi finanziari ai Fondi collegati al Contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 22 ed al pagamento del valore del Contratto secondo le modalità indicate al medesimo all'art. 22, successivamente alla ricezione dei documenti elencati all'art. 30 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

D. Disposizioni relative ai costi contrattuali

18. Costi gravanti direttamente sul Contraente

18.1. Costi di ingresso

18.2. **Per far fronte agli oneri di emissione e di eventuale modifica della Polizza, Swiss Life, in occasione del pagamento del Premio Unico e di ciascuno degli eventuali Premi Aggiuntivi richiederà il pagamento dei Costi di ingresso specificati nella Proposta o nella richiesta di pagamento di uno o più Premi Aggiuntivi e confermati nelle Condizioni Particolari di Polizza o nell'Appendice di modifica contrattuale in seguito al pagamento di un Premio Aggiuntivo. Il costo massimo d'ingresso non potrà essere superiore al 4,50% del valore di ciascun Premio.**

18.3. Costi annuali di amministrazione

18.4. **I costi annuali di amministrazione del presente Contratto sono calcolati su base percentuale del valore dell'investimento nei Fondi Esterni o nei Fondi Assicurativi, in funzione della scelta effettuata dal Contraente come specificato nella Proposta e confermato nelle Condizioni Particolari, per un ammontare non superiore al 2,00% all'anno.**

18.5. **I costi annuali di amministrazione sono calcolati trimestralmente, in via anticipata. Il calcolo è effettuato per ciascun Fondo (tenuto anche conto degli attivi sottostanti) il primo giorno del trimestre successivo a quello di riferimento. Tali costi sono prelevati mediante diminuzione del valore del Fondo alla scadenza di ogni trimestre, proporzionalmente rispetto all'investimento nei vari Fondi e hanno un impatto diretto sul Valore del Contratto.**

18.6. **Ogni riscatto effettuato nel corso del trimestre è oggetto di un prelievo di costi calcolati pro rata in base al numero di giorni tra la chiusura trimestrale e la data del riscatto ed all'ammontare del riscatto nei differenti Fondi. Tali costi sono prelevati al momento del riscatto. In occasione del calcolo dei costi annuali di amministrazione alla fine del trimestre, Swiss Life deduce i costi già prelevati al momento dei riscatti avvenuti in corso di trimestre e i costi afferenti all'importo non investito nei Fondi tra il momento del riscatto e la fine del trimestre.**

18.7. **Ogni pagamento di Premio Aggiuntivo durante il trimestre è oggetto di un prelievo di costi di amministrazione alla chiusura del trimestre, calcolati pro rata in base al numero di giorni tra la chiusura trimestrale e la data di investimento del Premio Aggiuntivo ed all'ammontare del Premio stesso investito nei differenti Fondi.**

- 18.8. Ogni trasferimento da un Fondo ad un altro Fondo è trattato ai fini dell'applicazione dei costi annuali di amministrazione nel modo seguente: (i) per l'ammontare disinvestito da uno o più Fondi, come se si trattasse di un riscatto nel corso del trimestre; (ii) per l'ammontare reinvestito in uno o più Fondi, come se si trattasse di un pagamento di Premio Aggiuntivo nel corso del trimestre.
- 18.9. I costi annuali di amministrazione per l'importo massimo di cui sopra sono stabiliti per una durata di 5 anni, rinnovabili tacitamente per un periodo della stessa durata. Alla scadenza di ogni periodo di 5 anni, Swiss Life si riserva il diritto di modificare la percentuale di tali costi – anche in aumento – esponendo le ragioni specifiche della modifica, dovute ad adeguamento alla normativa applicabile e pertanto all'aumento dei costi di *compliance* o a decisioni della compagnia, adottate ai fini di ampliare l'offerta d'investimento a favore del Contraente o di implementare modifiche ai processi gestionali interni. In tal caso, Swiss Life invierà al Contraente un'apposita comunicazione scritta di proposta modifica contrattuale 30 giorni prima dell'efficacia della modifica. In caso di disaccordo, il Contraente può recedere dal Contratto senza costi di uscita, inviando una comunicazione scritta a Swiss Life mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 18.10. Costi Anticipati
- 18.11. Qualora il Contraente abbia optato per l'investimento del Premio Unico e degli eventuali Premi Aggiuntivi in uno o più Fondi Assicurativi il cui patrimonio investa in tutto o in parte in Attivi Speciali, i Costi di amministrazione applicabili dovranno essere corrisposti a Swiss Life anticipatamente in occasione del pagamento del Premio Unico o di uno o più Premi Aggiuntivi in modo proporzionale.
- 18.12. Costi di trasferimento tra Fondi e costi relativi alla modifica della strategia d'investimento corrispondente ai Fondi Assicurativi.
- 18.13. In occasione del trasferimento di somme da un Fondo ad un altro Fondo saranno applicati costi di trasferimento pari all'1,00% dell'ammontare disinvestito da uno o più Fondi. Tale costo non può in ogni caso essere inferiore ad un importo minimo di Euro 250 e non superiore ad un importo massimo di Euro 500.
- 18.14. Le prime due richieste di modifica della Strategia di Investimento dei Fondi Assicurativi nel corso di ogni anno solare sono gratuite. Ogni variazione di strategia successiva nel corso dello stesso anno solare comporta il prelievo di un costo pari ad Euro 500. Swiss Life si riserva il diritto di adeguare questo importo. A questi costi si aggiungono gli eventuali costi inerenti ai Fondi stessi.
- 18.15. Costi di Riscatto
- a. **In caso di Riscatto Parziale:** i primi due Riscatti Parziali nel corso di ogni anno solare sono gratuiti. Ogni Riscatto Parziale successivo nel corso dello stesso anno solare comporta l'applicazione di un costo fisso pari ad Euro 500 dall'importo riscattato.
- b. **In caso di Riscatto Totale:** qualora il Riscatto Totale sia esercitato entro i primi 5 anni di durata del Contratto, Swiss Life tratterà dall'importo dovuto costi di Riscatto per un ammontare equivalente ai Costi Annuali di Amministrazione dovuti per il periodo intercorrente tra la data della richiesta di riscatto totale ed il termine dei primi 5 anni di durata del Contratto. Dal sesto anno in poi, il Riscatto Totale non sarà soggetto all'applicazione di alcun costo.
- c. **In caso di Riscatto sia Totale che Parziale:** saranno altresì prelevati i Costi Annuali di Amministrazione, il premio di rischio pro rata e i costi di deposito dei Fondi Esterni, maturati e ancora dovuti alla data della relativa richiesta e gli eventuali altri costi inerenti ai Fondi collegati alla Polizza.
- 18.16. Premio di rischio
- 18.17. Il capitale di rischio, come definito all'art. 16.6. delle presenti Condizioni Generali di Contratto, è determinato mensilmente al fine di calcolare il premio di rischio che sarà prelevato dal Contratto in occasione della chiusura di ciascun trimestre. Nel caso di più Assicurati, qualora il Contraente abbia optato per il pagamento della prestazione all'ultimo decesso, il premio di rischio sarà calcolato con riferimento all'Assicurato superstite più giovane a partire dal trimestre del decesso. Qualora Swiss Life non venga informata di un decesso in tempo utile, si riserva il diritto di adattare il premio di rischio con efficacia retroattiva a partire dalla data del decesso in seguito comunicatole.
- 18.18. Ogni Riscatto Totale in corso di trimestre è oggetto di un prelievo di premio di rischio anche per il mese in corso al momento del suddetto Riscatto, nel caso in cui il premio di rischio non sia ancora stato prelevato.
- 18.19. Costi di deposito dei Fondi Esterni
- 18.20. Per il deposito dei Fondi Esterni, Swiss Life preleva dei costi pari allo 0,05% all'anno, calcolati relativamente all'importo investito negli stessi Fondi. Tali costi sono utilizzati da Swiss Life per coprire i costi fatturati a Swiss Life dalle banche depositarie. Le modalità di calcolo e di prelievo sono identiche a quelle utilizzate per il calcolo dei Costi Annuali di Amministrazione, di cui al precedente art. 18.3.
19. Costi indiretti
- 19.1. Costi relativi ai Fondi
- I costi di ciascun Fondo attribuito al Contratto, quali i costi della gestione patrimoniale, i costi di deposito ed i costi di transazione (costi per l'acquisto o la vendita degli attivi, costi di cambio, ecc.) hanno un impatto diretto sul valore dei Fondi. Il Contraente troverà informazioni su tali costi nei Prospetti dei Fondi Esterni e nel Regolamento e Strategia d'Investimento del Fondo Assicurativo. Tali costi possono evolvere nel corso della durata contrattuale in funzione di futuri adattamenti tariffari praticati all'interno dei Fondi dai gestori patrimoniali, dalle banche depositarie e/o dagli emittenti/gestori dei Fondi. Sono ugualmente a carico del Contraente i costi relativi alle transazioni, operazioni di cambio e altri costi legati alle operazioni di acquisto/vendita di Fondi Esterni.
- 19.2. Retrocessioni
- Nell'ambito degli investimenti sottostanti al contratto, Swiss Life può di volta in volta ricevere un compenso dal gestore o dal distributore di tali investimenti sottostanti. Tale remunerazione consente:
- (i) Swiss Life di offrire un'ampia gamma di possibilità d'investimento sottostanti;
- (ii) Swiss Life di fornire al contraente, su richiesta, informazioni specifiche sulle caratteristiche di questi investimenti sottostanti; e
- (iii) la gestione amministrativa e la rendicontazione di questi investimenti sottostanti, insieme allo sviluppo delle relative capacità informatiche.
- Swiss Life si adopera per migliorare la qualità dei suoi servizi, per agire in modo equo, professionale e nel migliore interesse degli contraenti.

Eventuali domande supplementari in merito a tali remunerazioni possono essere affrontate: Swiss Life (Liechtenstein) AG, Industriestrasse 56, LI-9491 Ruggell, Liechtenstein.

20. Particolari modalità di applicazione dei costi previsti dal Contratto

Nel caso in cui per qualsiasi ragione collegata alla natura o all'andamento degli attivi sottostanti i Fondi Assicurativi connessi alla Polizza (es. andamento negativo degli attivi sottostanti, impossibilità o ritardo nel disinvestimento) i suddetti Fondi non contengano liquidità sufficiente a coprire i Costi periodici previsti dalla presenti Condizioni Generali di Contratto e indicati alla presente sezione, il Contraente sarà tenuto ad effettuare uno o più versamenti aggiuntivi in denaro, nella misura necessaria a coprire i suddetti costi.

E. Disposizioni relative alla Valorizzazione delle prestazioni previste dalla Polizza e al pagamento delle stesse

21. Pagamento delle somme dovute

21.1. In caso di Riscatto Parziale o Totale e di pagamento della Prestazione in caso di Decesso o di Recesso dal Contratto, Swiss Life trasmette l'ordine di liquidazione degli attivi collegati al Contratto al più presto e comunque entro cinque giorni lavorativi dopo la ricezione di tutti i documenti richiesti ai sensi dell'art. 28 che segue.

21.2. Per i Fondi Esterni la liquidazione sarà effettuata in base alla valorizzazione successiva alla trasmissione dell'ordine di liquidazione, con riserva delle disposizioni degli articoli 22 e 23.

21.3. Per i Fondi Assicurativi, Swiss Life richiede la valorizzazione entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione e accettazione della richiesta di riscatto totale o parziale o la richiesta del pagamento della Prestazione in Caso di Decesso.

21.4. Tutti i costi relativi al disinvestimento degli attivi nonché eventuali imposte o tasse applicabili sono a carico del Contraente.

21.5. In occasione del pagamento delle prestazioni previste dal Contratto e in seguito al disinvestimento Swiss Life invierà al Contraente un rendiconto della Polizza con indicazione dettagliata del Valore del Contratto.

21.6. I pagamenti saranno effettuati in denaro, salvo che non ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: (i) il Contraente abbia investito in tutto o in parte il Premio in uno o più Fondi Assicurativi i e (ii) il Contraente e Swiss Life abbiano concordato che il pagamento delle prestazioni previste dalla Polizza dovrà essere effettuato in natura mediante il trasferimento degli attivi in cui il Fondo Assicurativo investe al momento del disinvestimento, oppure nei casi previsti dall'articolo 22.

21.7. Swiss Life si impegna a procedere alla messa a disposizione delle somme dovute entro 30 giorni a decorrere dall'ultima data – se diverse - tra quella di ricezione della richiesta del Contraente e quella di ricevimento dei documenti necessari in base alle disposizioni di cui all'art. 28. Nei casi di cui all'articolo 22 che segue, il termine per il pagamento delle prestazioni potrebbe essere superiore a 30 giorni in funzione del termine necessario al disinvestimento degli attivi sottostanti ed alla loro conversione nella valuta di riferimento del Contratto.

22. Circostanze che potrebbero comportare l'impossibilità o un ritardo nella valorizzazione e/o liquidazione degli attivi sottostanti i Fondi Assicurativi

22.1. Al ricorrere di determinate condizioni e circostanze eccezionali e imprevedibili, la valorizzazione e/o la liquidazione degli attivi sottostanti i Fondi collegati

alla Polizza può essere impossibile per cause non imputabili a Swiss Life. In tal caso, Swiss Life si riserva il diritto di posticipare o di rifiutare la valorizzazione e/o la vendita degli attivi sottostanti ai Fondi. A mero titolo esemplificativo tali situazioni possono essere le seguenti:

- qualora la valorizzazione o la vendita di attivi fossero contrarie ad una disposizione legale o regolamentare o ad una disposizione del presente Contratto;
- durante il periodo in cui un mercato o una Borsa sono chiusi. Lo stesso dicasi per il periodo durante il quale gli scambi sono soggetti a notevoli restrizioni o sono addirittura sospesi;
- qualora la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o qualsiasi evento di forza maggiore, renda impossibile valorizzare o effettuare le operazioni con mezzi ragionevoli e normali, senza nuocere gravemente agli interessi dei Contraenti;
- a causa di ogni eventuale guasto dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il prezzo di qualunque investimento di un Fondo;
- qualora le restrizioni di cambio o dei movimenti di capitali impediscano la valorizzazione o la liquidazione degli Attivi a tassi di cambio normali;
- in caso di guasto dei mezzi informatici che rende impossibile il calcolo del valore dei Fondi;
- ogni causa di forza maggiore temporaneamente pregiudicante le strutture e la capacità operative di Swiss Life.

22.2. Nei suddetti casi la valorizzazione e/o la liquidazione degli attivi sottostanti i Fondi sarà quindi effettuata non appena possibile, nel rispetto degli interessi del Contraente e degli interessi degli altri Contraenti i cui contratti siano collegati agli stessi Fondi. La prestazione diviene esigibile dal momento del disinvestimento dell'ultimo attivo sottostante. Tuttavia, l'avente diritto alla prestazione potrà ricevere quest'ultima in modo rateizzato mediante il pagamento di *tranches* di importo proporzionale all'ammontare liquidato.

22.3. Qualora il Premio sia stato investito in Fondi Assicurativi che investono in tutto o in parte il patrimonio in Attivi Speciali, la valorizzazione e la liquidabilità dei suddetti attivi e quindi di conseguenza il pagamento delle prestazioni dovute al Contraente potrà essere ritardata in maniera rilevante. In tal caso, Swiss Life informa tempestivamente il Contraente e propone le seguenti alternative:

- (i) il pagamento immediato del controvalore degli attivi che possono essere disinvestiti dal Fondo e il pagamento posticipato del controvalore degli attivi che non sono liquidabili;
- (ii) il pagamento delle prestazioni in natura mediante il trasferimento al Contraente degli attivi non prontamente liquidabili che compongono il portafoglio del/dei Fondo(i) Assicurativo(i) al/ai quale(i) la Polizza è collegata.

23. Giorni festivi

I giorni festivi non lavorativi ed assimilati nel calendario del Liechtenstein, non vengono conteggiati ai fini del calcolo delle date di efficacia delle operazioni di valorizzazione, investimento o disinvestimento.

F. Disposizioni diverse

24. Dichiarazioni al momento della sottoscrizione

24.1. Il Contraente e l'Assicurato sono obbligati, in occasione della conclusione del Contratto, a dichiarare esattamente tutte le circostanze da loro conosciute e che essi debbano ritenere come ragionevolmente rilevanti al fine di permettere a Swiss Life di poter valutare il rischio oggetto di copertura del Contratto.

Swiss Life assicura il rischio presupponendo, in buona fede, che tutte le dichiarazioni e risposte fornite dal Contraente e, se del caso, dall'Assicurato, siano complete e veritiere.

24.2. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto potrebbero comportare effetti sulle Prestazioni assicurative previste dalla Polizza ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile e pertanto agire per l'annullamento del Contratto ove le dichiarazioni inesatte o reticenti siano state rese con dolo o colpa grave, oppure potrà recedere dal Contratto anticipatamente o ridurre la Prestazione Assicurata in caso di decesso ove tali dichiarazioni siano state rese in assenza di dolo o colpa grave.

24.3. In caso di annullamento del Contratto, Swiss Life rimborserà il Valore del Contratto, al netto di tutti costi contrattualmente dovuti dal Contraente e indicati alla sezione D delle presenti Condizioni Generali di Contratto e del Premio di Rischio dovuto fino alla data dell'annullamento.

25. Validità delle clausole contrattuali

25.1. Le diverse clausole contrattuali sono indipendenti l'una dall'altra. La nullità, l'invalidità o l'inefficacia di una di queste clausole non compromette la validità del Contratto o delle altre clausole.

25.2. Laddove una qualsiasi clausola sia dichiarata invalida, Swiss Life e il Contraente si impegnano a sostituire tale clausola in modo che il suo contenuto sia il più conforme possibile al significato della clausola iniziale.

26. Regolamentazione del Contratto, legge applicabile e foro competente

26.1. Il presente Contratto di assicurazione è costituito dalle Condizioni Generali di Contratto (comprendenti del Glossario) e successive modifiche, dal Modulo di Proposta (debitamente compilato e firmata dal Contraente e dall'Assicurato) dai relativi allegati comprensivi delle informazioni sanitarie sull'Assicurato, dalle Condizioni Particolari di Polizza, contenenti le specificità proprie del Contratto, e relativi allegati; il Regolamento e Strategia d'Investimento del Fondo Assicurativo e dai Prospetti dei Fondi Esterni per i quali il Contraente abbia optato.

26.2. Le Condizioni Particolari di Polizza e le modifiche contrattuali possono derogare alle Condizioni Generali. In caso di contrasto, le Condizioni Particolari e le eventuali modifiche contrattuali prevalgono sulle Condizioni Generali.

26.3. Il Contratto è soggetto all'applicazione della legge italiana, mentre la vigilanza sui Fondi Assicurativi e sulla compagnia Swiss Life dal punto di vista delle riserve tecniche e aspetti prudenziali è disciplinata dalla normativa del Principato del Liechtenstein.

26.4. Ogni eventuale controversia relativa al presente Contratto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziale del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente, Beneficiario o avente diritto.

27. Indirizzo di corrispondenza e Comunicazioni

27.1. Il Contraente dichiara all'atto della sottoscrizione il proprio indirizzo di corrispondenza. Qualora il contratto sia stipulato congiuntamente da più contraenti, solo il

contraente indicato come destinatario per la corrispondenza nel modulo di Proposta o, in seguito, comunicato a Swiss Life in corso di Contratto tramite l'Allegato "Variazione di indirizzo/indirizzo" sarà considerato unico destinatario legittimato a ricevere qualsiasi corrispondenza inviata da Swiss Life.

27.2. Nel caso in cui vi sia più di un contraente, la selezione di uno dei loro indirizzi come indirizzo di corrispondenza è sufficiente per qualsiasi comunicazione da inviare a tale indirizzo. Sarà cura dei contraenti regolare i loro reciproci rapporti con riferimento alla corrispondenza e sarà loro dovere conferire mandato al contraente selezionato quale destinatario della corrispondenza.

27.3. Qualora il Contraente si dovesse trasferire al di fuori dell'Unione europea, si consiglia di nominare una persona in un paese dell'Unione europea come soggetto autorizzato a ricevere la corrispondenza. Tale modifica potrà essere fatta anche tramite il modulo "Allegato - Variazione di indirizzo/indirizzo".

27.4. Qualora Swiss Life non sia informata di un cambio di indirizzo, qualsiasi comunicazione sarà considerata valida per tutti i contraenti qualora sia stata inviata all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto nelle modalità di cui sopra.

27.5. Qualora il contraente indichi un indirizzo di corrispondenza diverso dal suo indirizzo di residenza, accetta che l'invio di qualsiasi comunicazione relativa al suo contratto a questo indirizzo di corrispondenza è equivalente all'invio effettuato all'indirizzo di residenza e implica l'accettazione del suo contenuto.

27.6. Il Contraente dichiara di prendere atto che le sue istruzioni relative alla corrispondenza possono causare, per la natura stessa del servizio, un ritardo considerevole della ricezione della corrispondenza. La responsabilità di Swiss Life è in ogni caso esclusa per tutti i danni diretti o indiretti prodotti in conseguenza della presente convenzione, tranne che per le conseguenze dannose che derivino da grave negligenza o dolo da parte della Compagnia, dei suoi agenti o dei suoi funzionari.

27.7. Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Contratto, ivi inclusi eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e richieste di informazioni alla Compagnia, dovrà essere inviata dal Contraente o da eventuali altri aventi diritto per iscritto al seguente indirizzo: Swiss Life Industriestrasse 56, FL-9491 Ruggell, Liechtenstein, con le modalità di volta in volta previste dalle presenti Condizioni di Contratto.

La politica di gestione dei reclami di Swiss Life è disponibile al pubblico sul seguente sito web: <https://www.swisslife-global.com/global-solutions/footer/Complaints-handling.html>.

27.8. Ai fini del Contratto, il Contraente è domiciliato all'ultimo indirizzo da questi fornito a Swiss Life, e Swiss Life è domiciliata presso la sua sede sociale.

27.9. Il Contraente potrà altresì indicare nel Modulo di Proposta il proprio indirizzo di posta elettronica e numero di fax la propria intenzione di comunicare con la Compagnia tramite e-mail o fax – nei casi in cui non sia richiesta una diversa modalità di comunicazione quale requisito di forma - che dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi: +423 377 70 99 - e-mail: partnerservicing@swisslife.li. Il Contraente è consapevole dei rischi di falsificazione collegati alla trasmissione degli ordini tramite fax o e-mail, in particolare dei maggiori rischi di falsificazione, errore o di perdita di confidenzialità, e accetta formalmente tutte le conseguenze legate a tali modalità di comunicazione. In caso di dubbio manifesto o qualora lo reputi necessario, Swiss Life può sollecitare una conferma supplementare e sospendere l'esecuzione finché non pervenga tale conferma verbale o scritta.

- 27.10. Swiss Life si riserva il diritto di inviare alcune comunicazioni direttamente all'indirizzo di residenza del Contraente qualora l'esecuzione del contratto o un interesse legittimo lo giustifichi.
28. Documentazione richiesta da Swiss Life per la stipula del Contratto e la liquidazione delle prestazioni previste dal Contratto
- 28.1. Il Contraente e/o ciascuno dei Beneficiari si impegnano a fornire a Swiss Life per iscritto ogni informazione necessaria alla buona esecuzione del Contratto.
- 28.2. Ai fini della conclusione del presente Contratto, il Contraente si impegna a trasmettere a Swiss Life:
- Modulo di Proposta ed i relativi allegati debitamente compilati e sottoscritti ove richiesto;
 - copia di un documento d'identità valido;
 - le Condizioni Particolari di Polizza, debitamente sottoscritte;
 - ogni documento che Swiss Life richieda espressamente per l'identificazione dell'origine dell'importo del Premio pagato dal Contraente e per l'identificazione dell'avente diritto alla prestazione;
 - se il Contraente è incapace di agire: (i) provvedimento del giudice tutelare di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto; (ii) copia di un valido documento d'identità del tutore;
 - se il Contraente è una persona giuridica, il nome e i poteri del legale rappresentante;
 - Questionario Medico compilato e firmato dall'Assicurato se richiesto in base a quanto previsto dall'informativa sul premio di rischio e sugli accertamenti sanitari, contenuta nelle presenti Condizioni Generali di Contratto;
 - Rapporto medico ove richiesto in base a quanto previsto dall'informativa sul premio di rischio e sugli accertamenti sanitari, contenuta nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.
- 28.3. In seguito all'accettazione del Modulo di Proposta da parte di Swiss Life, il Contraente dovrà rinviare alla Compagnia le Condizioni Particolari di Polizza ricevute a conferma della conclusione del Contratto sottoscritte dal medesimo Contraente a fini probatori.
- 28.4. Le richieste di liquidazione delle prestazioni assicurative o di eventuali pagamenti dovuti dalla Compagnia devono essere inviate a Swiss Life a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e devono essere corredate dai seguenti documenti:
- A. Esercizio del diritto di Recesso:
Lettera di Recesso inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, accompagnata dalle Condizioni Particolari di Polizza.
- B. Riscatto Totale o Parziale:
- una richiesta di Riscatto (mediante il modulo allegato alle presenti Condizioni di Contratto oppure in forma libera mediante una richiesta scritta che riproduca almeno i termini di quel modulo) firmata dal Contraente;
 - una fotocopia di un valido documento d'identità del Contraente;
 - in caso di Riscatto Totale, copia delle Condizioni Particolari.
- C. In caso di decesso dell'Assicurato/degli Assicurati, il Beneficiario deve inviare all'Impresa di Assicurazione:
- richiesta di pagamento sottoscritta da tutti i Beneficiari che preveda almeno le seguenti informazioni: data, nome e cognome del/dei beneficiari e dati personali, numero della polizza, nominativo dell'assicurato, data del decesso e che rechi in allegato i documenti di seguito indicati;
 - un certificato medico di decesso dell'Assicurato indicante la causa del decesso (nel caso in cui più persone siano Assicurate, il certificato deve essere fornito per ciascun Assicurato in occasione del decesso);
 - una fotocopia di un valido documento d'identità di ciascun Beneficiario;
 - le coordinate bancarie dei Beneficiari della prestazione;
 - copia del testamento (o di più testamenti successivi qualora esistenti) oppure, atto notorio redatto da un notaio o dichiarazione sostitutiva, attestante almeno le seguenti informazioni: i) che il decesso è avvenuto con o senza testamento e che quest'ultimo non è stato impugnato; ii) che il Beneficiario designato ai sensi di polizza è o non è stato revocato mediante il testamento; iii) gli eredi ai sensi di legge o dell'eventuale testamento, qualora i Beneficiari non siano stati nominativamente designati ma genericamente identificati dal Contraente come "eredi legittimi o testamentari";
 - in caso di Beneficiari minori d'età, decreto del giudice tutelare, con indicazione del soggetto designato alla riscossione della somma corrisposta da Swiss Life a titolo di indennizzo.
- 28.5. Tutte le richieste devono essere datate e sottoscritte.
- 28.6. Swiss Life si riserva il diritto di chiedere tempestivamente l'integrazione della documentazione fornita, in caso di particolari esigenze istruttorie che impongano alla compagnia di svolgere ulteriori verifiche a tutela del pagamento della prestazione ai beneficiari e al fine di evitare frodi oppure nel caso di documentazione incompleta.
- 28.7. Il Contraente s'impegna ad informare Swiss Life per iscritto durante la vigenza del Contratto qualora e non appena il suo statuto U.S. dovesse cambiare e corrispondere ad una delle situazioni descritte qui sotto:
- è cittadino degli Stati Uniti (ivi comprese le doppie o multiple nazionalità);
 - è uno straniero residente negli Stati Uniti (o "U.S resident alien") (ad esempio in possesso di una carta verde come residente permanente legale degli Stati Uniti rilasciata dal servizio di cittadinanza ed immigrazione degli Stati Uniti o qualsiasi persona corrispondente alle condizioni di esame di presenza fisica concreta ("Substantial Physical Presence Test") dell'IRS);
 - è una persona considerata "U.S. person" secondo la legislazione fiscale degli Stati Uniti per ogni altro motivo (ivi comprese le residenze multiple, i coniugi che fanno dichiarazioni congiunte, le persone che rinunciano alla loro nazionalità americana o aventi una residenza permanente a lungo termine negli Stati Uniti) (si considera americano se corrisponde ai criteri del Substantial Physical Test. Soddisfa il test qualora, durante l'anno in corso, sia stato fisicamente presente negli Stati Uniti almeno 183 o più giorni, o, in caso di un periodo

inferiore almeno per 31 giorni o più, secondo la seguente formula: (numero di giorni nell'anno in corso x 1) + (numero di giorni nel primo anno precedente x 1/3) + (numero di giorni nel secondo anno precedente x 1/6)=> 183 giorni)

- indipendentemente dal risultato del Substantial Physical Presence Test qui sopra, è ancora domiciliato negli Stati Uniti
- (Qualora il Contraente abbia lasciato gli Stati Uniti durante l'anno civile in corso senza l'intenzione di ritornarvi o di soddisfare il Substantial Physical Presence Test l'anno successivo, si può rispondere in modo negativo al questionario. È necessario provarlo a mezzo di un certificato di domicilio ufficiale e recente.)
- il Contraente è un individuo residente negli Stati Uniti o in uno dei suoi territori (Puerto Rico, Guam, American Samoa, U.S. Virgin Islands, Northern Mariana Islands), possedimenti degli Stati Uniti (Midway Islands, Wake Island, Kingman Reef, Navassa Island, Johnston Atoll, Palmyra Atoll, Baker, Howland and Jarvis Islands) e il District of Columbia, quale che sia il suo statuto fiscale U.S.;
- il Contraente è un socio, una società, una compagnia a responsabilità limitata (« LLC ») creata o organizzata secondo la legislazione americana, di uno dei suoi Stati, del District of Columbia o di qualsiasi altro possedimento o territorio degli Stati Uniti (vedere punto precedente).

29. Informativa in corso di Contratto

29.1. Swiss Life è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data di chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale contenente un rendiconto della posizione assicurativa, con l'indicazione delle seguenti informazioni minime:

- a) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti dalla sottoscrizione del Contratto al 31 Dicembre dell'anno di riferimento;
- b) il valore di ciascun Fondo Esterno nonché la denominazione e il valore degli attivi finanziari sottostanti a ciascun Fondo Assicurativo collegato al Contratto al 31 Dicembre dell'anno di riferimento;
- c) il valore di ciascun Fondo Esterno nonché la denominazione e il valore degli attivi sottostanti a ciascun Fondo Assicurativo liquidati a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento.
- d) il valore di ciascun Fondo Esterno nonché la denominazione e il valore degli attivi sottostanti a ciascun Fondo Assicurativo trasferite in altro Fondo in seguito a richieste di switch nell'anno di riferimento.

29.2. Al momento della sottoscrizione e/o in occasione di ogni trasferimento e/o una volta all'anno in occasione della comunicazione annuale del rendiconto del Contratto e in qualsiasi momento su richiesta scritta da parte del Contraente, questi ha il diritto di ricevere, gratuitamente, per ogni Fondo Esterno selezionato copia del Prospetto d'offerta nonché le seguenti specifiche informazioni:

- il nome del Fondo ed eventualmente dei sub-Fondi;
- il nome del gestore del Fondo o del/i sub-Fondo/i;
- la strategia d'investimento del Fondo e la sua eventuale specializzazione in alcuni settori geografici o economici;
- ogni indicazione esistente nello Stato d'origine del Fondo o, in mancanza, nello Stato di residenza del Contraente, quanto ad una classificazione del Fondo rispetto al rischio o quanto al profilo dell'investitore tipo;
- la nazionalità del Fondo e l'autorità competente in materia di vigilanza;
- la conformità o meno alla direttiva 85/611/CEE e successive modificazioni;
- la data di lancio del Fondo;

- la prestazione storica annuale del Fondo in occasione di ciascuno degli ultimi cinque esercizi o, in caso contrario, dalla data del lancio;
- l'indirizzo elettronico dove possono essere reperiti o consultati il prospetto e le relazioni annuali e semestrali del Fondo;
- le modalità di pubblicazione dei valori degli attivi del Fondo;
- ogni eventuale restrizione del diritto di rimborso delle parti a prima richiesta.

Il "Documento contenente le informazioni chiave" (DCIC) del prodotto sarà fornito anche in caso di modifiche significative del contratto (ad esempio il cambiamento della strategia di investimento), gratuitamente e nel formato scelto dal contraente nella "Proposta". Il contraente ha il diritto di richiedere il DCIC in formato cartaceo, gratuitamente, in qualsiasi momento. L'ultima versione del DCIC sarà sempre a disposizione del contraente sul seguente sito web: <https://www.swisslife-global.com/priips>.

30. Tasse e imposte

30.1. **Tasse e imposte previste dalla legge, relative al Contratto, di qualsiasi natura, presenti o future sono a carico esclusivo del Contraente e/o del Beneficiario e degli aventi diritto.**

30.2. **LAP Italy è un Contratto conforme alla legislazione italiana in materia legale, fiscale e regolamentare e deve essere utilizzato esclusivamente in tale contesto. Con riferimento ai contratti conclusi tra Swiss Life (Liechtenstein) AG quale compagnia assicurativa e un Contraente con residenza in un Paese diverso dall'Italia, troverà applicazione la normativa fiscale del Paese di residenza del Contraente, ovvero quella del Paese di residenza dei Beneficiari. Il Regime Fiscale della Polizza è previsto alla sezione "Regime Fiscale" del Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo.**

30.3. Swiss Life non è responsabile per qualsivoglia tipo di conseguenza fiscale che possa derivare dal Contratto.

30.4. Le prestazioni assicurate e le plusvalenze potenzialmente risultanti dal Contratto sono soggetti ad imposizione in funzione della situazione legale e fiscale individuale del Contraente e qualora il Premio sia stato pagato con attivi il cui valore sia incrementato la legislazione del paese di residenza fiscale del Contraente può richiedere che quest'ultimo dichiari la plusvalenza /il guadagno e versi le relative imposte. Il Contraente dichiara di esser stato pienamente informato circa le sfavorevoli conseguenze sul piano fiscale, derivanti da riscatti (parziali) o da altre variazioni di qualsivoglia componente del Contratto in vigore. Il Contraente ed i Beneficiari sono i soli responsabili per l'acquisizione di tutte le informazioni relative alla normativa fiscale nazionale applicabile, nonché con riferimento alle conseguenze da questa derivanti. Il Contraente ed i Beneficiari sono i soli responsabili per le dichiarazioni necessarie, nonché per il pagamento delle imposte e tasse individuali, derivanti dal Contratto e dal pagamento delle prestazioni ad esso collegate. Il Contraente è invitato a consultare un esperto fiscalista, in occasione della stipula di un Contratto e/o di eventuali emendamenti variazioni o adattamenti di un Contratto in vigore. Swiss Life, o qualunque individuo o entità giuridica che agisca in suo nome, non fornisce alcun tipo di consulenza di natura fiscale, legale e/o regolamentare. Swiss Life non è responsabile per qualsivoglia tipo di conseguenza fiscale che possa derivare dal Contratto.

30.5. Swiss Life si riserva il diritto di detrarre dal contratto gli onorari per il servizio di recupero delle imposte detratta alla fonte legate al patrimonio sottostante. Nel caso in cui Swiss Life riesca a far valere con successo le imposte detratta alla fonte, l'onorario massimo ammonta al 35% delle imposte detratta alla fonte.

31. Variazioni contrattuali

Swiss Life si riserva, in presenza di un giustificato motivo, il diritto di variare gli importi minimi dei Premi Aggiuntivi, del Riscatto Parziale e del Valore del Contratto a determinati fini previsti dalle presenti Condizioni di Contratto. In tal caso, Swiss Life informerà tempestivamente almeno 30 giorni prima dell'efficacia della modifica proposta e il Contraente avrà in ogni caso diritto di recedere dal Contratto mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata ar. Al ricevimento di tale comunicazione la Compagnia pagherà al Contraente il Valore di Riscatto calcolato alla data di ricevimento della richiesta di Recesso, senza l'applicazione di alcun costo di Riscatto.

32. Misure relative alla lotta contro il riciclaggio del denaro

Swiss Life si attiene alle disposizioni legali del Liechtenstein in materia di lotta al riciclaggio e non realizza alcuna operazione assicurativa (a mero titolo di esempio, sottoscrizione, Premio Aggiuntivo, Riscatto, designazione di beneficiario irrevocabile e variazione di Contraente) prima di aver ricevuto e accettato tutti i documenti previsti dalla disciplina applicabile necessari per l'adeguata verifica della clientela e degli altri adempimenti richiesti ai fini dell'esecuzione del Contratto.

33. Rischi di sostenibilità

In conformità al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento presso Swiss Life Luxembourg è descritta sul disponibile al seguente sito web: <https://www.swisslife-global.com/sustainability>. Sul sito sono altresì rinvenibili i motivi per cui i rischi di sostenibilità - e gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità - non sono stati ancora presi in considerazione da Swiss Life, nell'ambito della propria attività consulenza in materia assicurativa.

Raccomandiamo peraltro di verificare, nell'ambito del prodotto Life Asset Portfolio (LAP) Italy, se e come i rischi di sostenibilità sono integrati dai rispettivi gestori d'investimento, tanto a livello di fondi esterni e fondi assicurativi costituiti da Swiss Life, e ciò in virtù dei poteri decisionali d'investimento che competono a quest'ultimi, piuttosto che a Swiss Life.

34. Rischio di solvibilità delle controparti

Indipendentemente dalla modalità di pagamento del Premio, in contanti o a mezzo trasferimento di attivi esistenti, gli attivi sottostanti ai Fondi che il Contraente ha scelto sono di proprietà di Swiss Life ai sensi della normativa in vigore in Liechtenstein.

Gli attivi sottostanti ai Fondi Assicurativi saranno depositati da Swiss Life su conti distinti presso istituti depositari aperti specificamente per ogni Fondo Assicurativo. Tutti questi attivi sono di proprietà di Swiss Life che conserva solo il godimento dei diritti e degli obblighi eventualmente collegati.

Ai sensi della Legge del Principato del Liechtenstein, in caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, il Contraente di un Contratto di assicurazione sulla vita (compresi i contratti collegati a Fondi Assicurativi) ha un credito privilegiato nei confronti dell'assicuratore come tutti gli Assicurati ma non gode di alcun diritto preferenziale in relazione agli attivi sottostanti la propria Polizza che potrebbero porlo in una posizione privilegiata rispetto agli altri Contraenti.

Tutti i rischi derivanti da negligenza, dolo, impossibilità oggettiva, etc. della banca depositaria o dall'impossibilità oggettiva degli emittenti o controparti dei Fondi Esterni, degli strumenti d'investimento e delle posizioni in liquidità in cui il Contratto è investito, sono interamente a carico del Contraente.

35. Rischio d'investimento

Indipendentemente dalla tipologia di Fondi selezionata e dagli attivi agli stessi sottostanti, il Contratto non offre alcun tipo di garanzia di rendimento minimo del capitale o di restituzione dei Premi versati; pertanto, il Contraente sopporta interamente i rischi finanziari e d'investimento connessi al Contratto. Tali rischi comprendono, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio di capitale, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio finanziario, il rischio di mercato. Le evoluzioni positive o negative degli attivi sottostanti hanno un impatto diretto sul valore del Contratto, che aumenta o diminuisce secondo queste evoluzioni.

Swiss Life non è tenuta a fornire consulenza in materia di investimenti e non svolge alcuna attività né in tal senso né di gestione di portafogli di titoli. Swiss Life non è responsabile delle evoluzioni finanziarie eventualmente sfavorevoli degli attivi collegati al Contratto possono essere la conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

36. Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente Contratto (ossia il pagamento della Prestazione in Caso di Decesso) si prescrivono dopo un periodo di dieci anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Qualora il Contraente o gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione Swiss Life sarà obbligata a versare tali somme al Fondo per le Vittime delle Frodi Finanziarie così come disposto dalla Legge n. 266 del 2005, successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A - Informativa sul premio di rischio e sugli accertamenti sanitari

Premio di rischio

La differenza positiva tra la Prestazione in Caso di Decesso e il valore del Contratto è definita Capitale di Rischio ed è riflessa nella quantificazione del premio di rischio. Il premio di rischio sarà prelevato dal Contratto, alla chiusura di ciascuno dei trimestri di vigenza del Contratto. Il capitale di rischio è determinato mensilmente. In caso di più Assicurati, nell'ipotesi in cui il Contraente abbia optato per il pagamento della prestazione all'ultimo decesso, il premio di rischio si calcolerà sulla testa del superstite più giovane, a partire dal trimestre in cui si è verificato il decesso.

La tabella seguente presenta i tassi dei premi di rischio applicabili ad un capitale di rischio pari a 1.000 unità in funzione dell'età dell'Assicurato. I tassi seguenti sono quelli in vigore alla data riportata a fondo pagina. Ad ogni nuova sottoscrizione o variazione della copertura in caso di decesso saranno applicati i tassi in vigore a quella data.

Età	Premio di rischio										
20	2.6005	34	3.4176	48	6.8285	62	21.0926	76	79.9823	90	299.4534
21	2.6282	35	3.5329	49	7.3109	63	23.1072	77	88.1651	91	326.2159
22	2.6589	3	3.6607	50	7.8454	64	25.3373	78	97.1786	92	354.5598
23	2.6929	37	3.8022	51	8.4373	65	27.8057	79	107.0981	93	384.3766
24	2.7305	38	3.9590	52	9.0930	66	30.5374	80	118.0033	94	415.5075
25	2.7721	39	4.1325	53	9.8193	67	33.5602	81	129.9775	95	447.7431
26	2.8182	40	4.3248	54	10.6237	68	36.9042	82	143.1069	96	480.8287
27	2.8693	41	4.5377	55	11.5147	69	40.6031	83	157.4790	97	514.4789
28	2.9258	42	4.7736	56	12.5015	70	44.6934	84	173.1813	98	548.4020
29	2.9883	43	5.0348	57	13.5944	71	49.2153	85	190.2987	99	582.3331
30	3.0576	44	5.3242	58	14.8048	72	54.2127	86	208.9105	100	582.3331
31	3.1343	45	5.6447	59	16.1451	73	59.7336	87	229.0865		
32	3.2193	46	5.9997	60	17.6294	74	65.8303	88	250.8826		
33	3.3134	47	6.3929	61	19.2730	75	72.5594	89	274.3348		

In caso di più Assicurati, al primo o all'ultimo decesso, i tassi dei premi di rischio applicabili sono comunicati da Swiss Life al Contraente su richiesta, sempre sulla base di quanto sopra indicato.

Accertamenti sanitari

Gli accertamenti sanitari che l'Assicurato è tenuto ad espletare all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta in base all'importo del capitale di rischio sono specificati nella seguente tabella:

Età dell'Assicurato	Capitale di rischio (EUR)	Accertamenti sanitari	Documento
Fino a 49 anni	Da 0 a 100 000	Dichiarazione breve sullo stato di salute	Sezione "Dichiarazione breve sullo stato di salute" del Proposta
	Da 100 001 a 300 000	Questionario medico completo	Questionario medico completo
	Da 300 001 a 600 000	Visita medica completa + analisi del sangue base (test HIV incluso)	Documento "A"
	Oltre 600 000	Visita medica completa + analisi del sangue estese (test HIV incluso)	Documento "B"
Oltre 50 anni	Da 0 a 100 000	Dichiarazione breve sullo stato di salute	Sezione "Dichiarazione breve sullo stato di salute" del Proposta
	Da 100 001 a 300 000	Questionario medico completo	Questionario medico completo
	Da 300 001 a 600 000	Visita medica completa + analisi del sangue base (test HIV incluso)	Documento "C"
	Oltre 600 000		

Accertamenti sanitari supplementari possono essere richiesti in funzione delle eventuali condizioni mediche o patologie dichiarate dall'Assicurato, attività professionale o sportiva svolta dal medesimo o di altre caratteristiche dell'Assicurato come dichiarato nel Modulo di Proposta e nel Questionario Medico che l'Assicurato deve compilare e che dovrà essere allegato al Modulo di Proposta.

L'Assicurato ha facoltà di selezionare un medico incaricato dello svolgimento degli accertamenti sanitari richiesti dalla Compagnia ai fini della stipula della Polizza.

Swiss Life si riserva tuttavia il diritto di proporre una lista di medici entro la quale l'Assicurato potrà effettuare la propria scelta.

Il sottoscritto Contraente dichiara che i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto sono stati oggetto di specifica trattativa individuale e pertanto sono dallo stesso specificamente approvati:

Art. 3 ("Conclusione, Data di Decorrenza e Durata del Contratto")

Art. 5 ("Premio")

Art. 6 (Designazione dei/l Beneficiari/o")

Art. 7 ("Cessione e pegno del Contratto")

Art. 8 ("Anticipi sul Contratto")

Art. 9 ("Allocazione del Premio tra i Fondi collegati al Contratto")

Art. 11 ("Modifiche relative ai Fondi")

Art. 12 ("Trasferimento tra Fondi (switch)")

Art. 13 ("Variazione della strategia d'investimento corrispondente ad un Fondo Interno Dedicato")

Art. 15 ("Riscatto Parziale e Totale")

Art. 16 ("Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato")

Art. 17 ("Esclusioni applicabili alla copertura in caso di decesso")

Art. 18 ("Costi gravanti direttamente sul Contraente")

Art. 19 ("Costi indiretti")

Art. 20 ("Particolari modalità di applicazione dei costi previsti dal Contratto")

Art. 21 ("Pagamento delle somme dovute")

Art. 22 ("Circostanze che potrebbero comportare l'impossibilità o un ritardo nella valorizzazione e/o liquidazione degli attivi sottostanti i Fondi Assicurativi")

Art. 27 ("Indirizzo di corrispondenza e comunicazioni")

Art. 33 ("Rischio di solvibilità delle controparti")

Art. 34 ("Rischio d'investimento")

Art. 35 ("Prescrizione")

Luogo/Data	Firma del 1° Contraente
/ /	
Luogo/Data	Firma del 2° Contraente
/ /	